

REGOLAMENTO ISTRUTTORI FEDERALI

- Art.1 Insegnamento del calcio balilla**
- Art.2 Abilitazione all'insegnamento**
- Art.3 L'insegnamento Giovanile**
- Art.4 Abilitazione all'insegnamento Giovanile**
- Art.5 Programmi e strumenti didattici**
- Art.6 Organizzazione e struttura**
- Art.7 Durata in carica, decadenza e revoca**
- Art.8 Riunioni delle Commissioni**
- Art.9 Verbale di riunione**
- Art.10 Attribuzioni e compiti degli Istruttori Regionali**
- Art.11 Iscrizione all'Albo**
- Art.12 Quota d'iscrizione all'Albo**
- Art.13 Requisiti per l'iscrizione**
- Art.14 Cancellazione dall'Albo**

INTRODUZIONE

Sono Istruttori di calcio balilla riconosciuti ed autorizzati dalla F.I.C.B. tutti e solamente gli iscritti all'Albo Istruttori Federali. L'Albo è tenuto presso la Segreteria Federale a cura della Commissione Istruttori.

La Commissione Insegnamento procede alle iscrizioni e periodicamente alla revisione dell'Albo ed alle occorrenti variazioni ed annotazioni, osservando per le cancellazioni le specifiche norme regolamentari.

Copia dell'Albo sarà ogni anno trasmessa entro il giorno 30 del mese di Novembre ai Delegati Regionali e Provinciali e gli Affiliati, mentre le variazioni saranno tempestivamente a questi comunicate non appena effettuate le periodiche revisioni.

(Art.1)

INSEGNAMENTO DEL CALCIO BALILLA

L'insegnamento del calcio balilla è effettuato attraverso scuole e corsi organizzati o curati dalla Federazione Italiana Calcio Balilla – F.I.C.B –, da suoi Affiliati, Tesserati oppure Enti ed Amministrazioni, e deve essere effettuato solamente da istruttori autorizzati e riconosciuti dalla F.I.C.B attraverso una particolare abilitazione.

L'insegnamento del calcio balilla viene anche effettuato con l'alto patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.), nell'ambito della struttura della Scuola Pubblica Statale Italiana, dove può essere svolto solamente da Professori di Scuola Statale, dipendenti (in ruolo od in pensione) o da Istruttori Federali, entrambi autorizzati e riconosciuti dalla F.I.C.B. attraverso una particolare abilitazione.

Le Università degli Studi, i Centri Universitari Sportivi, L'Università delle Tre Età, le Federazioni Sportive affiliate o associate al CONI, gli Enti di Promozione Sportiva, le Amministrazioni Locali e le Forze Armate sono da intendersi rientrare nel concetto di Amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti gli Affiliati e i Tesserati della F.I.C.B. sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento.

(Art.2)

ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO

L'autorizzazione e l'abilitazione all'insegnamento del calcio balilla sono rilasciate ai tesserati in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, che vengono conseguentemente iscritti all'Albo Istruttori Federali, ed è attestata da una specifica Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione.

L'abilitazione all'insegnamento e l'iscrizione all'Albo Istruttori Federali è subordinata al lodevole svolgimento della pratica professionale, al possesso dei requisiti richiesti, nonché al superamento delle prove specifiche indicate nel presente Regolamento.

(Art.3)

L'INSEGNAMENTO GIOVANILE

Per insegnamento giovanile si intende l'attività d'insegnamento del calcio balilla che viene esplicata nei Centri Agonistici o scuole e vuole offrire ai giovani in età tra i 6 e i 14 anni il più corretto approccio al calcio balilla e la più adeguata metodologia didattica.

(Art.4)

ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO GIOVANILE

L'Istruttore iscritto all'Albo Federale che possieda i requisiti specificatamente richiesti e che intenda svolgere attività di insegnamento nel Centro Federale o nei Club Affiliati o Associati, deve conseguire una particolare abilitazione.

Per conseguire l'abilitazione, l'iscritto deve avere partecipato ai corsi di formazione appositamente istituiti dalla F.I.C.B. ed essere risultato idoneo dopo aver sostenuto con esito favorevole l'esame davanti alla Commissione Esaminatrice.

(Art.5) PROGRAMMI E STRUMENTI DIDATTICI

Gli organi dirigenti del settore, secondo le indicazioni del presente Regolamento, dettano i principi informativi cui attenersi nell'insegnamento e varano annualmente un programma ufficiale, indicando gli strumenti e predisponendo il materiale didattico.

Ove gli insegnanti intendano adottare proprio materiale didattico devono preventivamente sottoporlo all'esame ed all'approvazione degli organi competenti. Il programma, il materiale e gli strumenti didattici di cui ai capoversi precedenti devono essere preventivamente sottoposti all'esame ed alla approvazione del Consiglio Federale.

(Art.6) ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

La Commissione Istruttori è organizzata in una propria struttura attraverso la quale esplica le proprie attività e persegue le proprie finalità. La struttura è formata da:

- Il Presidente del Settore Istruttori
- Il Coordinatore didattico
- Il Coordinatore all'insegnamento Settore Giovanile
- Il Coordinatore all'insegnamento Settore Dilettanti
- Il Coordinatore all'insegnamento Settore Agonisti
- La Commissione Istruttori
- Il Segretario del Settore Istruttori
- Gli Istruttori Regionali

Presidente del Settore Istruttori

Il Settore Istruttori è presieduto e coordinato da un Presidente nominato dal Consiglio Federale che può sceglierlo anche tra i suoi componenti.

Il Presidente è responsabile dell'attività del Settore e risponde al Consiglio Federale del suo buon andamento, adempie ai compiti indicati nel presente Regolamento e in particolare:

- a) presiede la Commissione Insegnamento che convoca predisponendo il Coordinamento dei Settori;
- b) trasmette gli atti alla Commissione di Disciplina che per l'azione disciplinare;
- c) propone al Consiglio Federale le nomine di sua competenza secondo le previsioni del presente Regolamento;
- d) coordina l'attività degli Istruttori Regionali in sinergia con i Delegati Regionali;

Il Coordinamento didattico

Il Coordinatore didattico è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Settore Insegnamento.

Il Coordinatore non può rivestire altre cariche federali. L'incarico non è incompatibile con l'attività di insegnamento. Il suo compito è di ricercare materiale

storico sul calcio balilla, sistemi didattici d'insegnamento quali video o animazioni 3d e tutto ciò che possa rendere più semplice l'insegnamento agli allievi.

Il Coordinamento all'insegnamento Settore Giovanile

Il Coordinatore all'insegnamento Settore Giovanile è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Settore Istruttori.

Il Coordinatore non può rivestire altre cariche federali. L'incarico non è incompatibile con l'attività di insegnamento.

Il Coordinatore può essere un atleta dilettantistico, ma deve essere comunque in possesso dell'Abilitazione ad Istruttore.

Il Coordinamento all'insegnamento Settore Dilettanti

Il Coordinatore all'insegnamento Settore Dilettanti è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Settore Istruttori.

Il Coordinatore non può rivestire altre cariche federali. L'incarico non è incompatibile con l'attività di insegnamento.

Il Coordinatore può essere un atleta dilettantistico, ma deve essere comunque in possesso dell'Abilitazione ad Istruttore.

Il Coordinamento all'insegnamento Settore Agonisti

Il Coordinatore all'insegnamento Settore Agonisti è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Settore Istruttori. Il suo unico requisito è l'attuale o ex permanenza per almeno 4 anni nella categoria Master.

Il Coordinatore non può rivestire altre cariche federali. L'incarico non è incompatibile con l'attività di insegnamento.

La Commissione Istruttori

La Commissione è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Settore Istruttori.

La Commissione è composta dal Presidente del Settore Istruttori, che la presiede, dal Coordinatore didattico, dal Coordinatore all'insegnamento Settore Agonisti, da 2 membri della Commissione atleti maschile e 2 membri della Commissione Atleti femminile.

La Commissione assume le attribuzioni e svolge i compiti previsti dal presente Regolamento e in particolare rientrano tra i suoi compiti:

- a) la programmazione della didattica e della metodologia dell'insegnamento del calcio balilla secondo gli orientamenti e le determinazioni della politica federale;
- b) la programmazione della durata e del piano di studi del corso e del ciclo dei corsi di calcio balilla;
- c) la tenuta e la cura dell'Albo Istruttori Federali;
- d) la predisposizione del calendario annuale dei corsi e degli stage di formazione e di aggiornamento e delle sessioni d'esame;
- e) la determinazione dei criteri di valutazione delle prove d'esame e dell'attribuzione dei punteggi;
- f) la designazione dei componenti delle Commissioni d'esame;
- g) la pianificazione dell'impiego del budget del Settore Insegnamento;
- h) la supervisione ed il controllo dell'attività degli Istruttori di calcio balilla e dell'applicazione da parte di questi delle norme previste dal presente Regolamento;

- i) proporre al Consiglio Federale, che le delibera, le quote di iscrizione all'Albo Insegnanti Federali e le quote dei corsi;
- j) l'assegnazione di incarichi e compiti finalizzati alla realizzazione di specifici progetti nel campo dell'insegnamento del calcio balilla.

Segretario della Commissione Istruttori

Il Segretario della Commissione è il funzionario o collaboratore della Segreteria Federale, cui è affidata la gestione amministrativa del Settore Insegnamento della F.I.C.B.

Adempie i compiti previsti dal presente Regolamento, può suggerire proposte e riferire pareri, ma non ha diritto di voto. E' responsabile dell'organizzazione dei corsi e degli stage di formazione e di aggiornamento e delle sessioni d'esame.

Istruttori Regionali

Gli Istruttori Regionali sono inizialmente preposti dalla Commissione Istruttori, sentito il parere del delegato Regionale competente.

Gli Istruttori Regionali devono aver partecipato ai corsi di formazione, ed essere risultati idonei dopo aver sostenuto con esito favorevole l'esame davanti alla Commissione Arbitri.

La nomina è revocabile dal Consiglio Federale.

(Art.7)

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

Il Presidente, Il Coordinatore didattico, Il Coordinatore dell'Insegnamento Agonisti e la Commissione sono nominati dal Consiglio Federale nella prima seduta successiva al proprio insediamento, durano in carica per l'intero quadriennio olimpico della legislatura e decadono automaticamente con l'inizio della nuova legislatura e l'insediamento del Consiglio Federale. Decadono Altresì in ogni caso di decadenza anticipata del Consiglio Federale e in tal caso i successori rimangono in carica per il residuo termine del quadriennio.

Le nomine possono sempre essere revocate nel corso della legislatura dal Consiglio Federale che contestualmente provvede alla nomina dei successori che rimangono in carica per il residuo periodo della legislatura.

La revoca della nomina del Presidente comporta la decadenza dell'intera Commissione e del Coordinatore didattico.

(Art.8)

RIUNIONI DELLE COMMISSIONI

Le riunioni delle Commissioni sono convocate almeno 3 volte l'anno dal Presidente del Settore, il quale provvederà a trasmettere, con preavviso di almeno 10 giorni, l'ordine del giorno della seduta a tutti i componenti. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni.

Ogni riunione è Presieduta dal Presidente; in caso di assenza di quest'ultimo è presieduta dal componente più anziano di iscrizione all'Albo.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei componenti, compreso chi la presiede e delibera la maggioranza.

In caso di parità, decide il voto di chi presiede la riunione: nelle votazioni a maggioranza devono essere esplicitati i componenti che hanno votato in senso negativo e gli astenuti.

Funge da segretario il Segretario della Commissione o, in caso di impedimento, un suo delegato.

(Art.9)

VERBALE DI RIUNIONE

Di ogni riunione delle Commissioni deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, sottoscritto da tutti i presenti e controfirmato dal Segretario stesso.

Il verbale deve essere depositato presso la Segreteria Federale e copia dello stesso deve essere trasmessa al Presidente Federale ed al Segretario Generale della F.I.C.B..

(Art.10)

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI ISTRUTTORI REGIONALI

Rientrano nei compiti degli Istruttori, nella Sezione di competenza e nella Regione di appartenenza:

- a) La promozione e la divulgazione dell'insegnamento del calcio balilla;
 - b) Il controllo del rispetto e delle normative federali nell'esercizio dell'attività d'insegnamento;
 - c) La promozione e l'organizzazione di riunioni di aggiornamento;
 - d) La supervisione dei Corsi regionali di formazione professionale;
 - e) La partecipazione, o la nomina di un suo sostituto, in qualità di componente della Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della pratica professionale;
 - f) La trasmissione periodica di una relazione scritta alla Commissione Insegnamento sull'attività svolta;
 - g) La pianificazione, d'intesa con il delegato Regionale e con il Presidente del Settore, dell'impiego delle risorse destinate al settore dal delegato Regionale;
 - h) La supervisione e il controllo dell'attività di insegnamento svolta nei Centri Giovanile o nelle scuole.
-

(Art.11)

ISCRIZIONE ALL'ALBO

All'Albo sono iscritti gli Istruttori di calcio balilla che hanno ottenuto l'abilitazione ad Istruttore di Settore.

Nell'Albo gli aventi diritto sono iscritti con numero d'ordine progressivo, sono indicate la data di nascita, l'indirizzo e il luogo di svolgimento dell'attività, nonché la data di iscrizione all'Albo e sono annotate le qualifiche assunte e le date di assunzione delle stesse. Il cambio di qualifica non modifica il numero di iscrizioni all'Albo che rimane assegnato per tutta la durata dell'iscrizione stessa.

L'iscrizione all'Albo implica la conoscenza da parte degli iscritti dello Statuto Federale e del presente Regolamento e l'obbligo di rispettarne le disposizioni.

(Art.12)

QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO

La quota d'iscrizione all'Albo è gratuita.

(Art.13)

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono essere iscritti all'Albo Istruttori coloro che siano maggiorenni, abbiano superato le prove specifiche e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani e tesserati presso la F.I.C.B. ovvero, se stranieri, siano residenti o domiciliati in Italia e tesserati presso la F.I.C.B da almeno un biennio;
 - b) non abbiano riportato condanne per delitto doloso;
 - c) non abbiano riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte della F.I.C.B., del C.O.N.I. o di altre Federazioni sportive ovvero, se stranieri, da parte delle analoghe strutture nazionali o sopranazionali;
 - d) non abbiano procedimenti disciplinari in corso;
 - e) non abbiano sanzioni disciplinari in corso;
 - f) abbiano conseguito le richieste qualifiche nell'ambito delle Categorie Giocatori della F.I.C.B.
-

(Art.14)

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo è deliberata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Istruttori:

- a) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione;
 - b) quando sia venuto a mancare l'esercizio dell'attività;
 - c) quando siano venuti a mancare i requisiti di cui al precedente art.13;
 - d) in caso di radiazione.
-